



# COMUNE DI RAVELLO

## REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

### INDICE

Titolo I – I Principi .....	3
Art.1 – Profili Istituzionali .....	3
Art.2 – Valori etici e culturali .....	3
Art.3 – Competenze del Comune e del Sindaco .....	3
Art.4 – Diritti degli Animali .....	4
Titolo II – Definizione ed ambito di applicazione .....	4
Art.5 – Definizione di animale .....	4
Art.6 – Definizione di animale domestico .....	4
Art.7 – Definizione di animale vagante .....	4
Art.8 – Definizione animale selvatico .....	4
Art.9 – Definizione animale esotico .....	4
Art.10 – Definizione di animale sinantropo .....	4
Art.11 – Tutela degli animali e istituzione servizio tutela.....	5
Art.12 – Ambito di applicazione .....	5
Art.13 – Esclusioni .....	5
Titolo III – Disposizioni Generali .....	5
Art.14 – Detenzione e custodia di animali .....	5
Art.15 – Maltrattamento di animali .....	5
Art.16 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona .....	6
Art.17 – Abbandono di animali .....	6
Art.18 – Avvelenamento di animali .....	7
Art.19 – Associazioni Animaliste, cinofile e zoofile .....	7
Art.20 – Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico .....	7
Art.21 – Accesso degli animali da compagnia ai giardini, parchi ed aree pubbliche .....	7
Art.22 – Divieto di accattonaggio con animali .....	7
Art.23 – Fuga e rinvenimento .....	8
Art.24 – Macellazione degli animali .....	8
Art.25 – Inumazione di animali .....	8
Titolo IV – Cani .....	9
Art.26 – Anagrafe canina e metodi di riconoscimento .....	9
Art.27 – Adozioni, sterilizzazioni e uccisione di animali .....	9
Art.28 – Attività motoria e rapporti sociali .....	9
Art.29 – Divieto di detenzione a catena .....	9
Art.30 – Accesso negli esercizi pubblici .....	9
Art.31 – Obbligo di raccolta delle deiezioni .....	9
Art.32 – Rinvenimento e affido .....	10

Titolo V – Gatti .....	10
Art.33 – Definizione di gatto e colonia felina .....	10
Art.34 – Proprietà dei gatti liberi .....	10
Art.35 – Protezione dei gatti .....	10
Art.36 – Colonie feline, volontari e associazioni zoofile .....	10
Art.37 – Alimentazione dei gatti .....	11
Art.38 – Compiti dell’Amministrazione Comunale .....	12
 Titolo VI – Conigli .....	 12
Art.39 – Tutela e detenzione .....	12
 Titolo VII – Equini (cavalli, pony, asini e muli) .....	 12
Art.40 – Principi distintivi e modalità di trattamento .....	12
 Titolo VIII – Volatili (anatre, oche, galli, galline e tacchini) .....	 12
Art.41 – Tutela e detenzione .....	12
 Titolo IX – Suini .....	 13
Art.42 – Tutela e Detenzione .....	13
 Titolo X – Caprini e ovini .....	 13
Art.43 – Tutela e detenzione .....	13
 Titolo XI – Rettili .....	 13
Art.44 – Tartarughe .....	13
Art.45 – Modalità di detenzione .....	13
 Titolo XII – Animali acquatici .....	 13
Art.46 – Detenzione di specie animali acquatiche .....	13
Art.47 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari .....	13
 Titolo XIII – Garante per la tutela degli animali .....	 13
Art.48 – Requisiti e funzioni .....	13
 Titolo XIV – Disposizioni finali .....	 14
Art.49 – Vigilanza .....	14
Art.50 – Sanzioni (da concordare) .....	14
Art.51 – Danni al Patrimonio Pubblico .....	14
Art. 52 – Collaborazione con Associazioni .....	14
Art.53 – Integrazioni e modifiche .....	14
Art.54 – Pratiche vietate .....	14
Art.55 – Incompatibilità ed abrogazione di norme .....	15

## Titolo I – I Principi

### Art.1 – Profili Istituzionali

Il Comune di Ravello nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi nazionali e dalle leggi della Regione Campania e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le vigenti normative.
2. Il Comune di Ravello si impegna a recepire integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1998 in occasione dell'Anno Internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La Città di Ravello individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### Art.2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ravello in attuazione e per gli effetti previsti dell'Art 1 e 2 dello Statuto del Comune, e in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento, alla loro difesa e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Ravello, opera affinché' sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Ravello promuove "l'amicizia" fra i bambini e gli animali. Infatti, per i bambini l'animale rappresenta un vero "amico" stimola il bambino all'attività lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto. L'animale promuove nel bambino lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali per esempio l'amore, la malattia, la nascita, la morte.

### Art.3 – Competenze del Comune e del Sindaco

1. Il Comune vigila in base all'art.3 del D.P.R. del 31 Marzo 1979, sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Comune, nella persona del Sindaco, esercita la tutela di tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero o meno, sul territorio comunale e in particolare in attuazione della Legge 11/01/1992 n. 157.
3. Il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000

### Art.4 – Diritti degli Animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91, ed alla conseguente legge regionale Campania n. 16/2001 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Ad un ufficio del Comune verrà attribuita la gestione dei Diritti degli animali, dovrà vigilare sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.
6. A detto ufficio sarà assegnato personale scelto nell'ambito dell'organico comunale, esso potrà avvalersi anche della collaborazione di consulenti ed esperti.
7. A tale ufficio competono le relazioni con il pubblico, con particolare riferimento alla diffusione dei valori etici e culturali di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, ed alla divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Ravello nel settore della tutela e della assistenza degli animali.

## Titolo II – Definizione ed ambito di applicazione

### Art.5 – Definizione di animale

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n°281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi Titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

### Art. 6 – Definizione di animale domestico

Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo.

Gli animali domestici si dividono in:

- a. Animale da reddito: allevati e/o tenuti dall'uomo a fini alimentari;
- b. Animali da lavoro: allevati e/o tenuti dall'uomo per guida, salvataggio, trasporto, maneggio ecc.;
- c. Animali da affezione e/o compagnia: animali di qualunque specie allevati e/o tenuti dall'uomo per motivi esclusivamente di affezione e/o compagnia.

### Art.7 – Definizione di animale vagante

Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche e d'affezione, ma che, per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.

### Art.8 – Definizione animale selvatico

Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale.

### Art.9 – Definizione di animale esotico

Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parte della fauna selvatica esotica, vivente temporanea o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale.

### Art.10 – Definizione di animale sinantropo

Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari.

#### Art.11 – Tutela degli animali e istituzione servizio tutela

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela di tutti gli animali, condanna e persegue qualsiasi manifestazione o atto di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si impegna a recepire in toto la “Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali” del 1978, creando tra i cittadini sensibilità ai principi ivi contenuti attraverso campagne di informazione, educazione e promozione, il più possibile ampie, puntuali e sistematiche, da svolgersi in particolar modo nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le associazioni di settore.
3. Il Comune istituisce il Servizio tutela diritti e benessere degli Animali. Tale servizio è costituito con personale dell’Ente ed è inquadrato nell’area funzionale indicata dal Sindaco. Il servizio cura l’applicazione del presente regolamento e, all’occorrenza, si avvale del lavoro volontario delle associazioni di tutela degli animali operanti sul territorio.

#### Art.12 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ravello.
2. Dette norma si applicano a tutte le specie animali e situazioni che non siano già regolamentate da specifiche leggi o disposizioni nazionali o regionali.

#### Art. 13 – Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

#### Titolo III – Disposizioni Generali

##### Art.14 – Detenzione e custodia di animali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress e chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, soddisfacendo le specifiche necessità fisiologiche ed etologiche.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga, garantire la tutela dei terzi da aggressioni e evitare il danneggiamento o l’imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.
6. Particolare cura dovrà essere posta alla ricostruzione e conservazione dell’habitat naturale di ciascun animale, nel rispetto della tutela della salute pubblica, dell’igiene e del pubblico decoro.
7. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

##### Art.15 – Maltrattamento di animali

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
5. E’ vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

6. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.
7. E' vietato detenere animali chiusi nei cofani posteriori delle auto per più di un'ora.
8. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
9. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore.
10. Come dettato dalla legge nazionale 281/91 e dalla legge regionale del 11.4.2019 n.3 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso per gli Enti e le Associazioni protezionistiche riconosciute e di adozione e/o accudimento in modo permanente.
11. La cattura di animali, in base all'Art.5 e 19 della L.R. 11.4.2019, è effettuata da personale specializzato.
12. In conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata dall'Italia con la legge 201/2010, è vietato sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
13. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

#### Art.16 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### Art.17 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art.18 – Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenete veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti e qualsiasi altra forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, almeno 3 giorni prima dell'operazione, unitamente all'indicazione del tipo di sostanza utilizzata e del relativo antidoto.
2. Anche per le operazioni di disinfestazione o derattizzazione il Comune si impegna ad usare metodi eutanasi o, in mancanza, produttivi della minore quantità di sofferenza.
3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, associazioni e persone singole, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti della Polizia Municipale, al Sindaco, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati, per gli opportuni provvedimenti da parte degli Enti preposti.
5. Le aree interessate all'avvelenamento dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica e bonificate.

#### Art.19 – Associazioni Animaliste, cinofile e zoofile

Il comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela della popolazione animale.

#### Art.20 – Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con regolamenti o carta dei servizi delle aziende operanti.
2. L'animale dovrà essere accompagnato dal padrone o del detentore; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola e di idonea strumentazione alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani per non vedenti e disabili.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Non potrà essere rifiutato il trasporto di cani da accompagnamento per i diversamente abili e per i non vedenti.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

#### Art.21 – Accesso degli animali da compagnia ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Agli animali accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo restrizioni o specifiche disposizioni.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione dell'animale da lui condotto e/o a lui affidato.

#### Art.22 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio o esibire cuccioli lattanti da svezzare o animali in stato di incuria, denutrizione, in

precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso idoneo centro di accoglienza di animali presenti sul territorio.
3. Gli animali che rimanessero in dotazione a questi viandanti, dovranno essere sterilizzati dal Servizio veterinario dell'ASL, iscritti all'anagrafe canina e periodicamente visitati gratuitamente dai veterinari pubblici.
4. Sul territorio comunale è vietato utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre e manifestazioni simili.
5. E' altresì proibito offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
6. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### Art.23 – Fuga e rinvenimento

1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio Comunale preposto, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà farne tempestiva denuncia alla Polizia Municipale, che la comunicherà al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
3. Chiunque rinvenga animali, smarriti, randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul posto e, se necessario, a chiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.

#### Art.24 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovini-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 3298/1928, sentito il parere del competente servizio di dipartimento di prevenzione dell'azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333/1998. Per i suini è prevista visita ispettiva del servizio veterinario dell'ASL.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art.25 – Inumazione di animali

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestante trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE N. 1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.



## Titolo IV – Cani

### Art.26 – Anagrafe canina e metodi di riconoscimento

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e all'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
5. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà dovranno essere comunicate al Servizio Veterinario dell'ASL entro 15 giorni dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento entro 5 giorni.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul posto e, se necessario, a chiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.
7. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio Comunale preposto, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

### Art.27 – Adozioni, sterilizzazioni e uccisione di animali

1. Le adozioni di cani senza padrone possono essere effettuate presso il rifugio municipale e/o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste e trasmesse all'ASL competente.
2. I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione e microcippatura. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza.
3. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune.
4. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiológicos eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio Randagismo.

### Art.28 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria e fatti salvi eventuali problemi di salute dell'animale stesso.
2. E' vietato detenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti tipici della loro specie.

### Art.29 – Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena.
2. I cani attaccati devono poter muoversi in uno spazio adeguato alle dimensioni dell'animale tale da consentirli movimenti e stare in posizione retta e sdraiata.

### Art.30 – Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo è consentito il libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Ravello salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
2. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali agli esercizi pubblici per ragioni di quiete e di igiene ritenendo opportuno il divieto d'accesso al proprio interno.

### Art.31 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari/conduttori sono altresì obbligati a depositare le deiezioni introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti. I trasgressori sono passibili della prevista sanzione amministrativa.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
4. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i diversamente abili e non vedenti.

#### Art.32 – Rinvenimento e affido

1. Chiunque rinvenga animali abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e/o al Sindaco.
2. Il Comune promuove campagne di affido temporanee per gli animali domestici in sintonia con le associazioni di categoria con il Servizio Veterinario dell'ASL.

#### Titolo V – Gatti

##### Art.33 – Definizione di gatto e colonia felina

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti in un luogo pubblico o privato.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

##### Art.34 – Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
3. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le Associazioni zoofile di volontariato, che dai/dalle volontari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
4. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline o delle oasi feline per i gatti malati o abbandonati, provvede il Comune attraverso una apposita convenzione da stipulare in via prioritaria con l'Azienda Sanitaria, o con l'Ordine dei Veterinari, o con Associazioni di volontariato.

##### Art.35 – Protezione dei gatti

1. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale o allontanarli dal proprio habitat.
2. Per habitat si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico, privato nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi.

##### Art.36 – Colonie feline, volontari e associazioni zoofile.

1. Per “colonie feline” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziati o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La colonia felina è stata riconosciuta ed ufficializzata da una legge nazionale, la n. 281 del 14/8/1991 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (comma 10 e 11 dell'articolo 1) e della legge regionale n. 16 del 24/11/2001. Le suddette colonie non possono essere spostate dal luogo pubblico o privato ove abitualmente vivono. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo per comprovate, gravi e documentate esigenze di igiene e salute.
2. L'operazione di spostamento, se giustificata da gravi motivi di igiene o di salute, deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente dell'ASL in collaborazione con l'Ufficio comunale competente per i Diritti degli Animali e del tutor della colonia o suo delegato.  
Inoltre, come richiamato dalla Legge quadro nazionale n.281 del 14/08/1991, la sentenza del Consiglio di Stato – sez. III del 16/09/1997 n.883 afferma: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, e cioè nei luoghi pubblici e privati,

e/o condominiali in cui gli stessi trovano rifugio. La normativa vigente tutela i gatti liberi anche attraverso il censimento delle colonie.

Conoscere la realtà, l'ubicazione, la composizione e lo stato di salute dei gatti di una colonia è fondamentale per la sua gestione, che comprende non solo l'alimentazione e la predisposizione dei ripari, ma anche gli interventi di tutela e di controllo, a partire dalle attività di limitazione delle nascite e cura dei soggetti ammalati.

L'anagrafe felina, gestita dall'ASL in base ai dati comunicati dall'Ufficio comunale competente, consente di avere un quadro generale dello stato delle colonie feline e di pianificare anche dal punto di vista economico gli interventi di sterilizzazione e cura.

Da punto di vista pratico, la registrazione delle colonie feline verrà effettuata presso l'ASL e l'Ufficio comunale competente.

3. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, in forma associata o come attività volontaria propria, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
4. Chi accudisce una colonia felina si registra come tutore, autocertificando la presenza della colonia, nonché il suo status di referente, dichiarando altresì che i gatti che la compongono non sono di proprietà, per cui ne indica, per quanto possibile, il numero, il sesso, l'età e lo stato di salute, richiedendone, di conseguenza la sterilizzazione.
5. Le Associazioni zoofile e/o i cittadini volontari si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà.
6. Ai volontari e/o alle Associazioni zoofile, il Sindaco rilascia un patentino di "responsabile" qualificato. Il patentino viene sospeso o ritirato qualora il comportamento del volontario o della associazione sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ravello che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
8. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale saranno censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le Associazioni zoofile ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

#### Art.37 – Alimentazione dei gatti

1. Ai volontari delle Associazioni zoofile e/o ai responsabili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
2. I volontari zoofili e/o i responsabili potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di esuberanti alimentari ( quello sigillato e non utilizzato) da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo, anche mediante fornitura mensile di alimenti secchi (croccantini) da parte del Comune, all'oasi felina ed ai responsabili delle colonie sul territorio.
3. I volontari o i responsabili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
4. Il Comune di Ravello emanerà un'ordinanza comunale che disciplini la possibilità di dar da mangiare ed accudire i gatti randagi da parte degli animalisti presenti sul territorio, senza che questi vengano criminalizzati e/o minacciati, da cittadini intolleranti ed individuando le apposite aree di alimentazione delle colonie.
5. Il Comune di Ravello provvederà all'allocazione di casette rifugio e di distributori di cibo per i gatti su tutto il territorio comunale ed attiverà, in collaborazione con le Associazioni zoofile una campagna di adozione e di informazione su gatti e sui cani da effettuarsi nelle Scuole, ad opera delle Associazioni animaliste e dell'ASL.

#### Art.38 – Compiti dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune in accordo con l'ASL e in collaborazione con le Associazioni e del tutor delle colonie feline, in base alla normativa vigente, provvede alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dai tutor sia dal Comune o dall'ASL.
3. Il Comune al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione, in collaborazione con le associazioni di settore.

#### Titolo VI – Conigli

##### Art.39 – Tutela e detenzione

I conigli detenuti per compagnia o affezione, devono usufruire di uno spazio adeguatamente riparato e proporzionato al numero di soggetti ospitati.

#### Titolo VII – Equini (cavalli, pony, asini e muli)

##### Art.40 – Principi distintivi e modalità di trattamento

1. Gli equini utilizzati per compagnia, lavoro o attività sportiva, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. I proprietari e/o detentori di equini devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
4. E' fatto divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione dei zoccoli.
5. Gli equini impegnati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
6. E' fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possono danneggiare fisicamente e psicologicamente.
7. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

#### Titolo VIII – Volatili (anatre, oche, galli, galline e tacchini)

##### Art.41 – Tutela e detenzione

1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. Le gabbie/voliere tenute all'aperto dovranno avere idonea copertura, una parte riparata da tutti lati e contenere rifugio idoneo a garantire la tutela delle intemperie.
3. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
4. Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato.
5. Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettono il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti.
6. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua.

## Titolo IX – Suini

### Art.42 – Tutela e Detenzione

I suini, resi domestici per affezione e/o compagnia, o destinati all'allevamento, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente e recinti idonei.

## Titolo X – Caprini e ovini

### Art.43 – Tutela e detenzione

1. I caprini e gli ovini per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri.
2. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

## Titolo XI – Rettili

### Art.44 – Tartarughe

Con il termine "tartaruga" si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal profilo basso.

### Art.45 – Modalità di detenzione

I terreni e gli acquari devono essere di dimensione e caratteristiche che assicurano il benessere degli animali contenuti.

## Titolo XII – Animali acquatici

### Art.46 – Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### Art.47 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà garantire piena libertà di movimento all'animale stesso.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## Titolo XIII – Garante per la tutela degli animali

### Art.48 – Requisiti e funzioni

1. E' istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.
2. Il Garante per la tutela degli animali è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità.
3. Il garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.
4. Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni verrà istituito un ufficio presso il quale potranno essere inviate le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail.
5. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:
  - Ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
  - Denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza dell'esercizio delle sue funzioni;
  - Promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed Internazionali, nonché delle disposizioni comunali;

- Educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, allo scopo di prevenire l'abbandono degli animali e incentivandone l'adozione;
- Richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi veterinari dell'ASL, alla Polizia Municipale e alle Guardie Zoofile;
- Interagire con le Associazioni attive sul territorio nel campo della tutela e protezione degli animali;
- Intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- Predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale.

#### Titolo XIV – Disposizioni finali

##### Art.49 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutti i Pubblici Ufficiali delle Forze dell'Ordine, gli Enti ed organi preposti.

##### Art.50 – Sanzioni (da concordare)

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150 euro ad un massimo di € 500.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 15, 18, 22 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 250 ad € 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

##### Art.51 – Danni al Patrimonio Pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

##### Art. 52 – Collaborazione con Associazioni

Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

##### Art.53 – Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento potrà essere variato ed integrato al fine di uniformarlo alle eventuali modifiche di leggi nazionali e/o locali in tema di benessere degli animali. Inoltre, lo stesso, può essere oggetto di modifiche in base alle circostanze del contesto cittadino.

##### Art.54 – Pratiche vietate

Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, vietano:

- a) eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
- b) incrociare le ali del pollame;
- c) colorare artificialmente gli animali;
- d) accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini, salvo singoli casi, certificati da un medico veterinario, in cui è necessario prevenire o guarire malattie;
- e) modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
- f) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani;

- g) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- h) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
- i) trasportare animali chiusi nel vano portabagagli delle autovetture;
- j) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

**Art.55 – Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali